

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. II} N. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del **Deputato BOZZI**

Presentata il 28 gennaio 1982

Modifiche agli articoli 69 e 81 del Regolamento
in materia di procedimenti d'urgenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modificazioni recentemente apportate dalla Camera dei Deputati al proprio regolamento pongono certamente, attraverso lo snellimento e la concentrazione dei dibattiti e la razionalizzazione delle procedure di programmazione, le premesse indispensabili, sul piano normativo ed organizzativo, per un più proficuo e ordinato svolgimento dei lavori parlamentari.

Anche se il tempo intercorso dall'approvazione della riforma è invero assai breve, già possono cogliersi segni incoraggianti in tale direzione, specialmente se si pone mente alla situazione di vera e propria paralisi che si era venuta a determinare nei mesi scorsi; inoltre, un bilancio ancora più soddisfacente sarà verosimilmente possibile nel medio periodo, allorché sarà stata smaltita l'enorme mole di lavoro arretrato, saranno pienamente entrati a regime i nuovi meccanismi e lo stesso Governo avrà adeguato la propria presenza in Parlamento alla nuova situazione,

come induce a sperare una recente circolare inviata ai ministri dal Presidente del Consiglio Spadolini ai fini di un migliore coordinamento delle attività preparatorie alla iniziativa legislativa del Governo e di un conseguente uso più corretto dello strumento della decretazione di urgenza.

Nella stessa circolare sopra richiamata si formula, per altro, un rilievo in ordine alla insoddisfacente attuazione da parte dei regolamenti parlamentari del secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede l'adozione di procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

È questo un problema reale, da tempo del resto all'attenzione della Giunta per il regolamento della Camera, del quale occorre farsi carico, pur nel contesto delle nuove procedure, se si vuole mettere il Parlamento in condizione di dare risposte adeguate e tempestive a tutti i problemi del Paese, anche quando l'urgenza di

provvedere, pur non concretando gli estremi della straordinarietà e della assoluta imprevedibilità, che legittimano il ricorso alla decretazione di urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, non consente di attendere i tempi propri degli ordinari procedimenti parlamentari.

Si tratta, in altri termini, di predisporre una corretta e insieme realistica alternativa parlamentare all'uso improprio della decretazione di urgenza, determinata almeno in parte dalla molteplicità delle decisioni che è indispensabile assumere in tempi brevi per il governo di una società industrialmente avanzata e politicamente complessa e articolata. Altrimenti lo stesso articolo 96-bis, introdotto nel regolamento con la recente riforma per sottoporre i disegni di legge di conversione dei decreti-legge ad un vaglio preliminare di conformità all'articolo 77 della Costituzione, finirà per dimostrarsi strumento ampiamente velleitario, come già oggi induce a pensare il bilancio invero assai deludente della sua prima applicazione.

In attesa di approfondire la questione, ancora irrisolta sul piano dottrinale e politico, dei rapporti tra primo e secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione — se cioè sia o meno legittimo prefigurare procedimenti abbreviati non solo nei tempi, ma anche rispetto alla ordinaria scansione in fasi del procedimento legislativo — un passo avanti di indubbio significato potrebbe essere quello di configurare, rispetto alla urgenza ordinaria deliberata ai sensi dell'articolo 69 del regolamento per alzata di mano da chiunque sia richiesta, una urgenza qualificata su richiesta del solo Governo e da concedere con votazione nominale elettronica. A siffatta dichiarazione di urgenza dovrebbero conseguire effetti più incisivi di quelli ordinariamente previsti: la riduzione del termine di quattro mesi per riferire non più a due mesi ma a quindici giorni, come per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ovvero il potere del Presidente della Camera di iscrivere il provvedimento, decorso quindici giorni dalla assegnazione, al-

l'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa ai sensi del terzo comma dell'articolo 25 del regolamento.

La solennità della decisione — sia per la forma in cui è assunta, sia per la provenienza della richiesta che la lega strettamente ad urgenze interne alla attuazione del programma di Governo — dovrebbe conferire alla stessa un maggior grado di impegnatività, senza per altro discriminare l'iniziativa legislativa parlamentare, che avrebbe pur sempre a disposizione la procedura abbreviata ordinaria, attualmente la sola prevista dall'articolo 69. D'altra parte, l'urgenza governativa opererebbe pur sempre all'interno del programma di Governo divenuto, con la approvazione della mozione di fiducia, vincolante per le stesse Camere.

Appare infine opportuno, anche per il necessario coordinamento con i nuovi meccanismi di programmazione, razionalizzare il discorso sugli automatismi che, introdotti con la riforma del 1971 allo scopo di garantire sia i deputati sia il Governo dal pericolo di insabbiamento dei progetti di legge presentati, hanno dato una prova del tutto insoddisfacente, finendo anzi per creare ulteriori ostacoli ai lavori delle Commissioni e dell'Assemblea col togliere alle prime progetti di legge in corso di esame e con l'intasare inutilmente l'ordine del giorno della seconda. Con la presente proposta da un lato la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è chiamata a pronunciarsi sull'inserimento nel programma dei lavori dei progetti di legge per cui siano scaduti i termini per riferire, dall'altro il Presidente della Camera può esercitare un incisivo potere di impulso anche nei confronti delle Commissioni in sede legislativa, al fine di provocare, in conclusione, un esame effettivo dei progetti di legge per cui sia dichiarata l'urgenza — con precedenza per quelli presentati dal Governo in attuazione del suo programma — e non già, come oggi accade, un mero trasferimento dall'ordine del giorno della Commissione a quello dell'Assemblea, senza alcun altro effetto concreto.

TESTO PROPOSTO

Aggiungere all'articolo 69 del Regolamento il seguente terzo comma:

« 3. Qualora il Governo, con le modalità di cui ai precedenti commi, chieda alla Camera che sia dichiarata l'eccezionale urgenza di un disegno di legge, l'Assemblea delibera con votazione nominale elettronica ».

Sostituire il secondo e quarto comma dell'articolo 81 del Regolamento con i seguenti:

« 2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza, e a quindici giorni per i disegni di legge per i quali la Camera abbia dichiarato l'eccezionale urgenza su richiesta del Governo e per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

4. Scaduti i termini fissati nei precedenti commi, il progetto di legge, su richiesta di un presidente di gruppo o del Governo, è preso in considerazione in sede di programmazione dei lavori ed è discusso nel testo presentato salvo che l'Assemblea, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non superiore a quello originario e non più prorogabile. Può altresì essere iscritto dal Presidente della Camera all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa, ai sensi del terzo comma dell'articolo 25, scaduto il termine di quindici giorni dall'assegnazione alla Commissione stessa ».